

# Tasse e contributi: ecco le novità del 730

*Dalla possibilità di destinare il 5 per mille a sostegno del volontariato o della ricerca, alle detrazioni delle spese per l'asilo nido...*

**di Leonardo Comucci**  
consulente Caaf Fabi nazionale

Il legislatore ha apportato, dal 1° gennaio 2005, importanti modificazioni della struttura dell'Irpef, con l'introduzione delle nuove deduzioni per carichi di famiglia e per gli addetti all'assistenza personale abrogando, conseguentemente, le «vecchie» detrazioni per familiari a carico; la revisione delle aliquote e scaglioni di reddito per il calcolo dell'Irpef e l'abrogazione delle «vecchie» detrazioni per il lavoro dipendente e pensione. Infine, una recentissima modifica ha introdotto la possibilità di destinare un ulteriore 5 per mille dell'Irpef alle associazioni che operano nel campo del sociale e della ricerca scientifica e sanitaria. Caaf Fabi srl, presente con le sue sedi sul territorio, sarà in grado di dare tutte le informazioni dettagliate per il vostro «modello 730» e provvedere a tutti gli adempimenti connessi con la dichiarazione dei redditi.

## ● Possibilità di destinare il 5 per mille dell'Irpef

La legge finanziaria 2006 ha previsto la possibilità di destinare il 5 per mille dell'Irpef a enti e associazioni che operano nel cosiddetto Terzo settore. Questa disposizione opera, in via sperimentale, solo per le dichiarazioni presentate nell'anno 2006 relative ai redditi 2005. Conseguentemente al modello 730-1, dedicato alla scelta dell'8 per mille che tutti già conosciamo, è stato aggiunto anche questo nuovo modello denominato 730-1bis, con il quale il contribuente può esprimere la propria scelta sulla destinazione del 5 per mille. Questo nuovo modello sarà suddiviso in quattro riquadri, che rappresentano le destinazioni delle somme raccolte. Le possibili scelte sono:

- primo riquadro: sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni in genere;
- secondo riquadro: finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
- terzo riquadro: finanziamento della ricerca sanitaria;
- quarto riquadro: attività sociali svolte dal comune dove il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 31 dicembre 2005.

Chi vorrà esprimere una scelta per la destinazione del 5 per mille potrà semplicemente apporre una firma in uno dei riquadri a seconda dell'ente che il contribuente intende favorire.



Inoltre, nei primi tre riquadri del modello 730-1bis è possibile indicare anche il codice fiscale dello specifico ente al quale il contribuente intende destinare direttamente il 5 per mille della propria Irpef. L'ente beneficiario deve, però, essere incluso nell'elenco pubblicato sul sito internet dall'Agenzia delle entrate.

L'espressione della scelta del 5 per mille non penalizza il contribuente, ma fa sì che parte della sua imposta sia destinata, se effettuata la scelta, all'associazione identificata con il codice fiscale indicato. Tra gli enti destinatari si annovera anche la Fondazione ospedale dei bambini onlus identificabile con codice fiscale 98078550179, istituzione alla quale la nostra organizzazione ha sempre accordato il proprio sostegno.

## ● Interessi passivi sui mutui

Le istruzioni alla compilazione del mod. 730 contengono il recente orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate (circ. 15/2005) in materia di detraibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto di immobili. L'Agenzia delle entrate ha stabilito la regola che, se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, dichiarato nell'atto di compravendita, può essere portata in detrazione la percentuale di interessi corrispondente al rapporto fra costo di acquisto dell'immobile (pari al valore dell'immobile iscritto a rogito più imposta di registro/lva più spese del notaio per compravendita e mutuo, più spese catastali e ipotecarie, più spese di intermediazione) e l'importo concesso a mutuo.

Nella documentazione relativa al contratto di mutuo deve risultare che il mutuo è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 31 comma 1 lettera d) della legge 457/98 dell'abitazione principale, con le relative fatture relative ai lavori eseguiti, al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione e le ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2005.

## ● Altri oneri detraibili: asili nido

La recente legge finanziaria 2006 ha previsto, anche in questo caso limitatamente al periodo d'imposta 2005, la possibilità di portare in detrazione dall'imposta le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei propri figli. L'importo massimo di spesa che può essere agevolato è pari a 632 euro per ogni figlio che frequenta l'asilo nido. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario avere a disposizione la documentazione comprovante il sostenimento della spesa, per esempio una ricevuta rilasciata dall'asilo nido. Tale agevolazione vale anche per gli asili nido privati.

## ● Erogazioni liberali alle onlus e al terzo settore

Altra importante novità riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti delle onlus e delle associazioni di promozione sociale, il cosiddetto «terzo settore». Infatti, dal 17 marzo 2005, in alternativa alla consueta detrazione del 19 per cento dell'importo versato (con il limite dell'importo versato non superiore a 2.065,83 euro), il contribuente può scegliere di fruire della deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000,00 euro. Il contribuente, in questi casi, dovrà effettuare una scelta, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. Va ricordato che queste erogazioni sono detraibili/deducibili se effettuate mediante versamento postale o bancario, carte di credito e di debito, assegni.

## ● Spese per addetti all'assistenza personale

Nel mod. 730 è possibile indicare le spese, debitamente documentate, sostenute per gli addetti alla propria assistenza, ma anche in relazione alle spese sostenute per gli altri familiari (anche non a carico), nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, comprovata da certificazione medica. La deduzione potenziale spettante è al massimo pari a 1.820,00 euro ma potrà non corrispondere all'importo indicato in dichiarazione, in quanto la deduzione realmente spettante varierà a seconda della situazione reddituale del contribuente. È importante sottolineare che, ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.